



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 102 del 29 aprile 2021, che ha istituito il Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n. 286, con il quale è stato adottato, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il Codice degli incentivi, al fine di armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, definendo i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi che prevedono agevolazioni alle imprese nonché le occorrenti disposizioni per l'utilizzo della strumentazione tecnica funzionale;

VISTO l'articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (convertito, con modificazioni, con legge n. 118 del 8 agosto 2025), come integrato dall'articolo 12 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, il quale prevede:

al comma 1, che *«al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi»;*



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

al comma 2, che «*le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991*»;

al comma 2-bis che «*agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso. Al mutamento di destinazione d'uso degli edifici, funzionale all'impiego di tali immobili per le finalità previste dai commi da 1 a 4 del presente articolo, si applica la disciplina prevista dall'articolo 23-ter del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le singole unità immobiliari. In ogni caso, i soggetti beneficiari di cui al comma 2 stipulano con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d'uso dell'immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell'immobile, a mitigare l'incremento del carico urbanistico. Restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica*»;

al comma 3, che «*agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20*» del medesimo decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95;

al comma 4, che «*con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario*»;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro del turismo del 18 settembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 ottobre 2025, n. 231, che definisce le modalità attuative dell'intervento di cui al predetto articolo 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 e individua le tipologie di costo,



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori impiegati nel settore del turismo;

VISTI gli articoli da 3 a 9 (Titolo II) del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, che disciplinano l'intervento agevolativo per il sostegno agli investimenti volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del predetto decreto ministeriale 18 settembre 2025, in base al quale le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni stabilite al Titolo II dello stesso decreto *«sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento (...), nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni»*;

VISTO il decreto del 30 gennaio 2026, prot. n. 11768, del Direttore Generale della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo che, in attuazione del citato articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 18 settembre 2025, definisce le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal Titolo II del predetto decreto ministeriale;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, il quale prevede:

al comma 1, che le domande di agevolazione a valere sul Titolo II del già menzionato decreto ministeriale 18 settembre 2025 devono essere presentate tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), nei termini stabiliti con successivo provvedimento direttoriale;

al comma 6, che le imprese proponenti possono svolgere anticipatamente le attività propedeutiche alla compilazione e presentazione della domanda a decorrere dalla data indicata nel medesimo provvedimento direttoriale richiamato al sopra riportato comma 1;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 6 del predetto articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, definendo, con il presente provvedimento, i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025, nonché la data a partire dalla quale le imprese proponenti possono svolgere anticipatamente le attività propedeutiche alla compilazione e presentazione della domanda di agevolazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, al n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5-bis del decreto legislativo 165/2001;



Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

DECRETA

Articolo 1

(Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Titolo II del decreto ministeriale 18 settembre 2025 possono essere presentate, secondo le modalità indicate all'articolo 7 del decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione dedicata all'intervento agevolativo del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 02/04/2026 e fino alle ore 17.00 del giorno 05/05/2026. Nel periodo di apertura, lo sportello è aperto dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

2. Fermo restando che le attività di compilazione e invio delle istanze di agevolazione possono essere avviate esclusivamente a partire dal termine di cui al comma 1, le imprese proponenti possono effettuare le attività individuate all'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto direttoriale 30 gennaio 2026 a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 24/03/2026, al fine di essere censite nella procedura informatica individuando, secondo le modalità comunicate nell'ambito della stessa piattaforma, i relativi legali rappresentanti ed, eventualmente, i soggetti delegati alla presentazione della domanda. Nell'ambito di tale attività è possibile anche verificare la correttezza dei dati del proponente nel Registro delle imprese nonché censire le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o quelle amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 2

(Disposizioni Finali)

1. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto ministeriale 18 settembre 2025 e dal decreto direttoriale prot. n. 11768 del 30 gennaio 2026 citati in premessa, ai quali si rimanda per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo, del Soggetto gestore e nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it". Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Direttore Generale

Federico A. Lasco

*documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005*